TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 28

Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 1 commi 4° e 5°, art. 2, comma 5°

(R. decreto-legge 2 giugno 1936-X1V, n. 1172).

(R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, art. 4).

I limiti di eta', per la nomina ad ufficiale in servizio permanente in seguito a concorso, sono aumentati:

a) di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) di 4 anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

c) di 5 anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale al 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) di 5 anni per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Gli aumenti di cui sopra non si cumulano tra loro, ma, singolarmente, si cumulano con quello di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

Versione in vigore dal 14 giugno 1938, non più in vigore dal 28 febbraio 1939 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-28-legge-16-gennaio-1936-xiv-n-93-art-1-sub-1-commi-4-e-5-art-2-comma-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it